

i

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO  
PROVENIENTE DALL'UTILIZZAZIONE DEL LOTTO BOSCHIVO IN LOCALITA'  
BOZZA, COMUNE DI SASSELLO  
FOGLIO 60 PARTICELLE CATASTALI 1, 4, 7, 18, 20, 21 E 23  
DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
OSPEDALE SANT'ANTONIO DI SASSELLO**  
Allegato all'Atto di vendita di cui è parte integrante

(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957)

Comune di	Sassello
Provincia di	Savona
Committente	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ospedale Sant'Antonio di Sassello
Responsabile del procedimento	Rag. Franca Merialdo
Tecnico incaricato della stima	Geom. Giancarlo Saettone
Importo totale della vendita prezzo base	€ 10.325,00

Sassello, lì 30 agosto 2019

Il Presidente  
Laura Giuria

## INDICE

### CAPO I CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

- Articolo 1. Oggetto della vendita e soggetto che la effettua
- Articolo 2. Prezzo e rischi di vendita
- Articolo 3. Materiale legnoso in vendita, sua ubicazione
- Articolo 4. Procedimento di vendita
- Articolo 5. Documentazione richiesta – deposito provvisorio
- Articolo 6. Incompatibilità - Esclusioni
- Articolo 7. Validità degli obblighi assunti dalle parti
- Articolo 8. Verbale d'aggiudicazione – Stipula del Contratto
- Articolo 9. Deposito cauzionale
- Articolo 10. Pagamento del prezzo d'aggiudicazione
- Articolo 11. Deposito per migliorie boschive
- Articolo 12. Rescissione del Contratto
- Articolo 13. Consegna del bosco
- Articolo 14. Inizio e termine dei lavori, proroga e comunicazione di quest'ultimo, proprietà del materiale non tagliato in tempo
- Articolo 14 bis. Apertura di nuova viabilità temporanea e stabile, linee di esbosco a fune

### CAPO II DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

- Articolo 15. Rispetto delle normative vigenti – Obblighi dell'Aggiudicatario
- Articolo 16. Divieto di cessione di obblighi e diritti
- Articolo 17. Copertura assicurativa
- Articolo 18. Piante ingombranti i tracciati d'esbosco
- Articolo 19. Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale
- Articolo 20. Penalità
- Articolo 20 bis. Monitoraggio del taglio da parte dell'Ente venditore
- Articolo 21. Sospensione del taglio
- Articolo 22. Rilevamento danni
- Articolo 23. Collaudo – Collaudo d'ufficio
- Articolo 24. Disponibilità del deposito cauzionale
- Articolo 25. Interessi su indennizzi e penalità
- Articolo 26. Passaggio in fondi di altri proprietari
- Articolo 27. Responsabilità dell'Aggiudicatario
- Articolo 28. Riconsegna del lotto e svincolo del deposito cauzionale
- Articolo 29. Applicazione del Capitolato d'oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale
- Articolo 30. Conoscenza del Capitolato d'oneri da parte dell'Aggiudicatario

### CAPO III CONDIZIONI SPECIALI

- Articolo 31. Esecutività Capitolato d'oneri
- Articolo 32. Obbligo di denuncia da parte dell'Aggiudicatario
- Articolo 33. Sicurezza di cantiere

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO  
PROVENIENTE DALL'UTILIZZAZIONE DEL LOTTO BOSCHIVO IN LOCALITA'  
BOZZA, COMUNE DI SASSELLO  
FOGLIO 60 PARTICELLE CATASTALI 1, 4, 7, 18, 20, 21 E 23  
DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
OSPEDALE SANT'ANTONIO DI SASSELLO**  
Allegato all'Atto di vendita di cui è parte integrante

(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957)

**CAPO I**

**CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE**

**Articolo 1. Oggetto della vendita e soggetto che la effettua**

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ospedale Sant'Antonio di Sassello, di seguito Ente venditore, mette in vendita, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n° 30 del 30/08/2019, esecutiva ai termini di legge, il materiale legnoso ricavabile dal lotto boschivo di sua proprietà, sito in Località Bozza.

Il Responsabile del procedimento risulta essere la Rag. Franca Merialdo.

**Articolo 2. Prezzo e rischi di vendita**

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base, al netto d'imposte e spese, di € 10.325,00 (diconsi euro diecimilatrecentoventicinque,00).

Sono a carico dell'Aggiudicatario le imposte, le spese amministrative d'aggiudicazione, contratto, registrazione, di consegna e di collaudo di cui all'Art. 5, lettera e).

Prima di procedere all'offerta, le imprese partecipanti al procedimento di vendita potranno richiedere all'Ente venditore di rendere noto, in maniera seppur approssimativa, gli oneri relativi alle spese di cui al comma precedente.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Ente venditore all'atto della consegna garantisce solamente i confini del lotto ma non la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.

**Articolo 3. Materiale legnoso in vendita, sua ubicazione**

Il materiale legnoso posto in vendita è residente su una superficie complessiva di 7,94 ha, interessata da bosco ceduo di castagno, associato alla presenza sporadica di altre latifoglie, invecchiato oltre il turno consuetudinario.

L'intervento dovrà essere eseguito nei periodi previsti dalle normative vigenti.

All'interno della superficie al taglio l'intervento dovrà essere eseguito come segue:

Vista l'orografia e conseguente minore esposizione al "vento di mare" dovranno essere rilasciate un numero appropriato

delle migliori matricine di castagno (almeno 60 piante per ettaro) al fine di aumentare il possibile valore commerciale futuro della messa in piedi.

La superficie d'intervento è:

- ricompresa all'interno delle Particelle catastali 1, 4, 7, 18, 20, 21, e 23 del Foglio 60 del Comune di Sassello

#### Articolo 4. Procedimento di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di

asta pubblica o  licitazione privata

ai sensi del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.24, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato) e ss.mm.ii., nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'Avviso d'asta.

Prima d'iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura dell'Avviso d'asta o della Lettera d'invito e del presente Capitolato d'onori e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso si trova e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

#### Articolo 5. Documentazione richiesta – deposito provvisorio

Per essere ammessi alla gara le imprese debbono presentare, unitamente all'offerta da fornirsi in busta sigillata riportante all'esterno la seguente dicitura "Offerta inerente la vendita di materiale legnoso in Località Bozza", la seguente documentazione:

a) copia integrale della visura camerale (o autodichiarazione) da cui risulti la loro iscrizione, come Impresa Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le Società di fatto. Per le cooperative dovrà anche essere dichiarata l'iscrizione nel registro prefettizio.

Il documento (o autodichiarazione) presentato dovrà altresì riportare lo stato del soggetto ovvero che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato e che tali situazioni non sono avvenute nel quinquennio anteriore alla gara. Tale documento dovrà inoltre attestare che l'impresa non si trovi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni

b) autocertificazione d'idoneità all'utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici ovvero attestante l'idoneità forestale e tecnico-finanziaria a concorrere all'esperimento d'asta o alla licitazione privata per il lotto messo in vendita, di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Eventuali acquirenti stranieri, provenienti da paesi membri della CEE, dovranno esibire certificato d'iscrizione come ditta boschiva rilasciato dalle competenti autorità nazionali, corrispondente a quanto richiesto per le ditte italiane(1)

c) autocertificazione di assenza di condanne penali e di non aver conoscenza di procedimenti penali pendenti (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.)

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante inerente la regolarità degli adempimenti degli obblighi fiscali e per contributi sociali secondo la legislazione del Paese di residenza

e) quietanza rilasciata dalla Banca CARIGE S.p.A., comprovante l'effettuato **deposito provvisorio** pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di stima.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati all'Ente venditore. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le imposte, le spese amministrative d'aggiudicazione, contratto, registrazione, di consegna e di collaudo che sono a carico dell'Aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l'Aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente venditore, mentre, se tale deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà all'Aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto.

Qualora, il deposito provvisorio non venisse integrato, il taglio e l'esbosco verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione dello stesso Contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall'Art. 12, comma 1.

L'Ente venditore renderà noto, sia pure approssimativamente, prima dell'esperimento di gara, gli oneri a carico dell'Aggiudicatario.

L'Ente venditore restituirà il versamento provvisorio agli eventuali altri partecipanti alla gara al perfezionamento delle operazioni d'aggiudicazione all'impresa assegnataria.

- f) dichiarazione con la quale il Concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché della dichiarazione di cui all'Art. 30, ovvero di presa visione del presente Capitolato d'oneri
- g) dichiarazione con la quale il Concorrente attesti di essere pronto a versare alla tesoreria dell'ente, in caso di aggiudicazione della gara, il **deposito cauzionale** di cui all'Art. 9, nelle modalità e nei termini in esso previsti
- h) procura speciale/delega legalmente valida (firmata dal Concorrente ed allegata ad un suo documento d'identità valido) nel caso che il Concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura dovrà essere unita in originale al Verbale di gara.

La mancanza o incompletezza di una delle suddette dichiarazioni sostitutive comporterà l'esclusione del Concorrente alla gara.

#### **Articolo 6. Incompatibilità - Esclusioni**

Non possono essere ammessi alla gara:

- 1) coloro che abbiano in corso con l'Ente venditore contestazioni per altri contratti o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo
- 2) coloro che non abbiano corrisposto all'Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

L'ente venditore si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

#### **Articolo 7. Validità degli obblighi assunti dalle parti**

L'Aggiudicatario dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente venditore, il quale non è invece vincolato sino a quando il Verbale d'aggiudicazione ed il Contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte approvazioni e siano quindi divenute esecutive. Tale documentazione approvata, corredata da una copia del Capitolato d'oneri, dovrà essere consegnata in copia autentica all'Aggiudicatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di mancata approvazione del Contratto di vendita, per la quale l'Ente venditore non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi successivi alla stipula del Contratto, l'Aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento di questo e la restituzione del **deposito provvisorio** di cui all'Art. 5, lettera d), senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

### **Articolo 8. Verbale d'aggiudicazione – Stipula del Contratto**

All'atto dell'aggiudicazione dovrà essere redatto il Verbale d'aggiudicazione, da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Aggiudicatario e da due testimoni. Tale Verbale, quando approvato, secondo quanto al precedente articolo, terrà luogo di regolare Contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

Non volendo e non potendo l'Aggiudicatario sottoscrivere il Verbale d'aggiudicazione si farà menzione di ciò nel Verbale stesso e questo gli dovrà essere notificato.

All'Aggiudicatario unitamente alla consegna del Verbale d'aggiudicazione verrà consegnata una copia autentica del Contratto di vendita e del Capitolato d'oneri approvati.

Sulla base delle risultanze del Verbale si provvederà alla successiva stipula del Contratto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della gara.

### **Articolo 9. Deposito cauzionale**

Al momento dell'aggiudicazione o comunque prima della consegna del lotto, al momento della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà costituire, presso l'Ente venditore, ai sensi del vigente regolamento sulla contabilità dello stato, un **deposito cauzionale** in numerario, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo d'aggiudicazione.

L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente venditore di avvalersi della rescissione del Contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall'Art. 12, comma 1.

### **Articolo 10. Pagamento del prezzo d'aggiudicazione**

L'Aggiudicatario dovrà pagare l'importo del **prezzo d'aggiudicazione** in valuta legale presso la Tesoreria dell'Ente venditore in due **rate** nel seguente modo:

- il 50% (cinquantapercento), quale **prima** rata, al momento della stipula del Contratto di vendita,
- il 50% (cinquantapercento), quale **seconda** rata, entro mesi sei dalla consegna e comunque prima di rimuovere il legname dall'imposto.

Il 50% (cinquantapercento) di cui alla seconda rata sopra potrà anche, previa autorizzazione dell'Ente venditore, essere versato entro il termine dell'utilizzazione stabilito in base all'Art. 14 e l'Aggiudicatario potrà rimuovere il legname dall'imposto camionabile, subordinatamente alla costituzione di fideiussione bancaria a garanzia del pagamento della seconda rata. Il pagamento di questa potrà essere differito, anche solo per una parte, previo assenso dell'Ente venditore, a seguito di impegno a corrispondere allo stesso gli interessi, in misura pari agli interessi passivi gravanti sull'Ente in caso di anticipazione di cassa presso la propria Banca.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente venditore gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di Collaudo.

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra consente all'Ente venditore di avvalersi della rescissione del Contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall'Art. 12, comma 1.

### **Articolo 11. Deposito per migliorie boschive**

Dall'ammontare della **prima rata** di pagamento del **prezzo d'aggiudicazione**, dovrà essere accantonata, da parte dell'Ente venditore, una somma corrispondente al 15% (quindicipercento) del prezzo di vendita, destinata ad opere di miglioramento del patrimonio forestale/rustico dell'Ente venditore, a norma del Art. 23 della L.R. 22.01.99 n. 4. L'Ente venditore comunicherà tale importo al competente Settore Agricoltura Ispettorato Agrario Ufficio Provinciale - Dipartimento Agricoltura Sport Turismo e Cultura della Regione Liguria.

Non potrà procedersi alla consegna del lotto se prima non ottemperato a detta disposizione.

### **Articolo 12. Rescissione del Contratto**

Se l'Aggiudicatario non provvederà al versamento del **deposito cauzionale** e della **prima e seconda rata del prezzo d'aggiudicazione** entro i termini stabiliti agli Artt. 9 e 10, l'Ente venditore potrà senz'altro rescindere il Contratto dandone comunicazione all'Aggiudicatario stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per riaggiudicare il lotto boschivo, restando a carico dell'Aggiudicatario medesimo l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, escluso ogni differenza in più, e restando inoltre incamerato il **deposito provvisorio** eseguito per concorrere alla Gara.

Se entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'Art. 13 non avvenga la regolare presa consegna del lotto venduto da parte dell'Aggiudicatario l'Ente venditore potrà procedere alla rescissione del Contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il **deposito provvisorio** e quello **cauzionale**.

Analoga facoltà con eguale incameramento delle somme già pagate, nonché applicazione di quanto previsto all'Art. 14 comma 6, può avvenire anche nel caso in cui si verificano le condizioni di cui agli Artt. 16, comma 2, 20 lettera I) e 21, comma 2.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'Aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal Contratto senza alcun indennizzo.

### **Articolo 13. Consegna del bosco**

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del Verbale d'aggiudicazione (allegata ad una copia autentica del Contratto di vendita e del Capitolato d'onori), di cui all'Art. 7, da farsi all'Aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Ente venditore inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro un mese il materiale venduto.

Nel caso che l'Aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato d'onori decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica dell'approvazione del Verbale d'aggiudicazione (di cui al comma 1 del presente articolo), anche se la consegna avviene successivamente.

Sono comunque possibili ritardi nella consegna dovuti a cause di forza maggiore purché ne sia regolarmente dato atto e nel limite tassativo di cui al comma seguente.

Trascorsi tre mesi senza che l'Aggiudicatario abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente venditore potrà procedere alla rescissione del Contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall'Art. 12, comma 2.

Qualora l'Aggiudicatario entri nel lotto prima di aver avuto la regolare consegna e dia inizio a qualsiasi lavoro attinente all'utilizzazione, gli verrà inflitta la penale di cui all'Art. 20, lettera a).

#### **Articolo 14. Inizio e termine dei lavori, proroga e comunicazione di quest'ultimo, proprietà del materiale non tagliato in tempo**

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Ente venditore il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e la sistemazione dei residui della lavorazione dovranno essere terminati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di prima consegna (Art. 13, comma 6) comprese tutte le eventuali sospensioni dei lavori compresa quella degli stessi nelle epoche indicate dalla Prescrizione di Massima, salvo eventuali proroghe concesse.

La proroga dei termini stabiliti per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta un mese prima del loro spirare all'Ente venditore, a cui compete la facoltà di concederla. L'eventuale proroga sarà concessa sulla base della conduzione dell'utilizzazione fino a quel momento messa in atto e del conseguente stato ecologico dei luoghi.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente venditore di un indennizzo commisurato all'incremento del materiale non tagliato.

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Ente venditore il termine dei lavori a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

#### **Articolo 14 bis. Apertura di nuova viabilità temporanea e stabile, linee di esbosco a fune**

L'apertura di viabilità di cantiere e linee aeree di esbosco, se del caso, dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi delle Norme nazionali e/o regionali in materia forestale, di tutela dell'ambiente e di sicurezza.

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario l'eventuale predisposizione della documentazione tecnico-progettuale e la presentazione agli Enti competenti delle necessarie richieste per l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi delle Norme di cui al comma precedente e gli oneri da ciò derivanti.

L'Aggiudicatario non potrà in alcun modo procedere all'apertura di nuova viabilità ed all'installazione delle attrezzature di esbosco via cavo senza prima avere ottenuto le autorizzazioni di legge di cui ai commi precedenti.

Queste dovranno essere trasmesse in copia all'Ente venditore prima di procedere al loro allestimento.



## CAPO II

### DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

#### **Articolo 15. Rispetto delle normative vigenti – Obblighi dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato d'onere sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente venditore eventualmente incaricato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Inoltre, nell'ambito delle responsabilità dell'Aggiudicatario in relazione all'utilizzazione del lotto venduto, sino al termine di cui all'Art. 23, lo stesso è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie della tagliata in modo che vi si possa transitare liberamente
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere e tutti gli altri manufatti, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname
- 4) a non ostruire o sbarrare gli eventuali corsi d'acqua, anche se a portata stagionale
- 5) ad esonerare e rivalere comunque ed in ogni caso l'Ente venditore anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

All'Aggiudicatario è proibito introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciar pascolare animali.

L'Aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente venditore. Tale autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Ente e dalle normative vigenti; l'Ente ne valuterà la compatibilità con gli strumenti urbanistici adottati.

In caso di necessità, previo ottenimento della suddetta autorizzazione, si provvederà a designare il luogo ove potranno sorgere i manufatti temporanei, da effettuare solo con il materiale di proprietà dell'Aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerli e sgomberarli allo spirare del termine stabilito con l'Art. 14, trascorso il quale passeranno in piena proprietà dell'Ente venditore.

#### **Articolo 16. Divieto di cessione di obblighi e diritti**

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi all'utilizzazione forestale del lotto boschivo aggiudicato.

L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente venditore di avvalersi della rescissione del Contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'Art. 12, comma 3.

#### **Articolo 17. Copertura assicurativa**

L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente venditore quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni oltretutto il completo risarcimento di questi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del **deposito cauzionale** è subordinato alla presentazione da parte dell'aggiudicatario, delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

### **Articolo 18. Piante ingombranti i tracciati d'esbosco**

Le piante eventualmente ingombranti i tracciati di esbosco saranno, su richiesta dell'Aggiudicatario, assegnate al taglio. L'Aggiudicatario potrà procedere al taglio e l'esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente venditore il valore delle stesse.

### **Articolo 19. Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale**

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

- a) i lavori di utilizzazione andranno iniziati solo dopo il versamento del deposito provvisorio, deposito cauzionale e prima rata del prezzo d'aggiudicazione e dopo la regolare consegna del lotto
- b) il taglio dei polloni dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, ovvero il più possibile in prossimità del colletto, con superficie di taglio inclinata o convessa ed in modo che la corteccia non resti slabbrata
- c) il taglio dovrà essere effettuato nel periodo previsto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
- d) nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Quando le piante d'abbattersi possono con la loro caduta produrre danno alle altre piante ed al novellame sottostante è prescritta l'attuazione di ogni accorgimento per assicurare la direzione di caduta e, occorrendo, il taglio anticipato della cima e dei rami.

Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed all'esbosco di tali piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere avvisato l'Ente venditore ed il Tecnico Dottore forestale eventualmente incaricato che, quanto prima o al massimo in sede di rilevamento danni, eseguirà l'apposito assegno e stima sulla base di quanto stabilito dal seguente Art. 20, lettera e). Anche il taglio autorizzato dei monconi e delle piante danneggiate dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte

- e) l'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dei prodotti devono compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame; la ramaglia ed i residui della lavorazione dovranno essere concentrati e/o distribuiti negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione o allontanati dalla tagliata non oltre il termine consentito dalla legge. Nel caso di proroga è fatto obbligo, in relazione a quanto già utilizzato sino alla data della richiesta della stessa, di procedere alle suddette operazioni entro il termine inizialmente previsto
- f) l'esbosco dei prodotti dovrà essere effettuato per i tracciati esistenti e su quelli indicati nelle cartografie di progetto allegate alle eventuali necessarie autorizzazioni. E' consentita l'apertura di piste d'esbosco o strade forestali previo il necessario ottenimento delle autorizzazioni previste dalle normativa vigente secondo quanto previsto all'Art. 14 bis. Tutti i tracciati di esbosco dovranno essere risistemati al termine dei lavori ovvero si dovrà procedere ad eseguire le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, dovrà essere ripristinata la viabilità esistente di accesso al lotto con lo spianamento del piano stradale, la sistemazione delle cunette longitudinali e trasversali (taglia-acqua) e degli attraversamenti sui corsi d'acqua eventualmente intersecati dalla carreggiata, si provvederà a chiudere e proteggere gli accessi; dovranno altresì essere richiuse le vie temporanee di esbosco aperte per l'esecuzione dei lavori, modellando e regolarizzando le superfici al fine di permettere il naturale insediamento della copertura vegetale
- g) nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco

h) la richiesta di collaudo deve essere presentata all'Ente venditore, entro un mese dal termine fissato dall'Art. 14 per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzato.

### **Articolo 20. Penalità**

Per le infrazioni di cui all'articolo precedente sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) € 30,00 (trenta) per ogni giorno di taglio prima dell'avvenuto versamento del deposito provvisorio, deposito cauzionale e prima rata del prezzo d'aggiudicazione e prima della regolare consegna del lotto. L'aggiudicatario in tal caso è tenuto a sospendere ogni attività in attesa del perfezionamento della pratica di rito.
- b) € 10,00 (dieci) per ogni ceppala non recisa a perfetta regola d'arte
- c) € 10,00 (dieci) per ogni pollone reciso nel periodo di divieto di taglio dei boschi cedui o cedui composti
- d) per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'Aggiudicatario stesso pagherà all'Ente venditore il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del Collaudo. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'Art.45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)(3), approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). La stima degli indennizzi sarà fatta da collaudatore Tecnico Dottore forestale con i criteri sopra indicati
- e) € 10,00 (dieci) per ogni ara, anche cumulata, in cui non siano stati effettuati l'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dei prodotti, nonché la concentrazione della ramaglia e dei residui della lavorazione negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione
- f) € 200,00 (duecento) per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dalle normative vigenti o non risistemato al termine dei lavori di esbosco
- g) per ogni ara o frazione di ara, anche cumulata, di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara, anche cumulata, in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, si pagherà una penale di € 10,00 (dieci) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 5,00 (cinque) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore
- h) per ogni giornata di ritardo nella presentazione della richiesta di collaudo, l'Aggiudicatario dovrà pagare una penale di € 5,00 (cinque).

Qualora siano trascorsi 12 (dodici) mesi dalla scadenza dei lavori, l'Ente venditore avrà facoltà di rescindere il Contratto con tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'Art. 12, comma 3.

Le penali stabilite dal presente Capitolato d'oneri:

- saranno versate all'Ente venditore nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno arrecato
- saranno applicate senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali.

### **Articolo 20 bis. Monitoraggio del taglio da parte dell'Ente venditore**

Durante i lavori d'abbattimento ed esbosco nonché al termine degli stessi, l'Ente venditore potrà avvalersi per il loro monitoraggio di Tecnico Dottore forestale appositamente incaricato. In tal caso l'Aggiudicatario riconosce l'autorità così designata e non potrà impedirne in nessun modo e momento il libero accesso al cantiere.

### **Articolo 21. Sospensione del taglio**

All'Ente venditore ed al Tecnico Dottore forestale eventualmente incaricato (in questo caso previo avviso all'Ente), è riservata la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Aggiudicatario, il taglio e anche l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante eventuali avvertimenti ricevuti, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato d'onori ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dai soggetti di cui al comma precedente, fatta salva all'Ente venditore la facoltà della rescissione del Contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'Art. 12, comma 3.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria di Tecnico Dottore forestale eventualmente incaricato, salva la loro determinazione definitiva in sede di Collaudo.

### **Articolo 22. Rilevamento danni**

Durante l'utilizzazione nonché alla fine dei lavori, un Tecnico Dottore forestale incaricato procederà, alla presenza di un rappresentante dell'Ente venditore e dell'Aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito Verbale da sottoscrivere dai presenti. Tale Verbale danni sarà sottomesso al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

### **Articolo 23. Collaudo – Collaudo d'ufficio**

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, di cui all'Art. 14, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ente venditore, come previsto dall'Art. 14, comma 5. In tal caso la chiusura prende data peraltro dalla ricezione di tale comunicazione.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente venditore, da un Tecnico Dottore forestale da questi designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come stabilita al comma precedente. L'Aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente venditore saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il Collaudo verrà eseguito in loro assenza.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'onori che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

La domanda di collaudo deve essere presentata secondo quanto previsto all'Art. 19, lettera l) ed in caso di ritardata presentazione è soggetta alla penalità di cui all'Art. 20, lettera l).

Il Collaudatore ha la facoltà di redigere dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori o Verbale di collaudo d'ufficio anziché per sopralluogo quando non vi siano danni gravi ed il Verbale di rilievo danni sia stato accettato dal rappresentante dell'Ente venditore e dall'Aggiudicatario senza riserva di sorta.

#### **Articolo 24. Disponibilità del deposito cauzionale**

L'Ente venditore potrà rivalersi senz'altro direttamente sul **deposito cauzionale** nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del Verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli addebiti ivi ritenuti.

Lo svincolo del **deposito cauzionale**, previsto all'Art. 9, è subordinato alla presentazione, da parte dell'Aggiudicatario, di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa.

#### **Articolo 25. Interessi su indennizzi e penalità**

Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente venditore per indennizzi o penalità di cui all'Art. 20, saranno pagate al più tardi entro 15 (quindici) giorni dalla notifica di Verbale specifico o Verbale di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente venditore.

#### **Articolo 26. Passaggio in fondi di altri proprietari**

L'Ente venditore non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

#### **Articolo 27. Responsabilità dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino alla esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente venditore da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

#### **Articolo 28. Riconsegna del lotto e svincolo del deposito cauzionale**

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente venditore.

Il **deposito cauzionale** e la eventuale eccedenza del **deposito provvisorio** non saranno svincolati se non dopo che, da parte dell'autorità tutoria dell'Ente venditore e da parte dell'Aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli Artt. 24, 25 e 26.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente venditore per motivi comunque attinenti al Contratto relativo al lotto boschivo in oggetto.

#### **Articolo 29. Applicazione del Capitolato d'oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale**

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato d'oneri saranno applicate le norme previste dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato), dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e dal Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 04.11.57 di approvazione del Capitolato d'oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale, loro ss.mm.ii..

### **Articolo 30. Conoscenza del Capitolato d'oneri da parte dell'Aggiudicatario**

L'approvazione del presente Capitolato d'oneri nonché l'ammissione alla gara, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, lettera e), è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: "Agli effetti tutti dell'Art. 1341 Cod. Civ. il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione del disposto di tutti gli articoli del Capitolato d'oneri che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente ed incondizionatamente".

## **CAPO III**

### **CONDIZIONI SPECIALI**

#### **Articolo 31. Esecutività Capitolato d'oneri**

Il presente Capitolato d'oneri diverrà esecutivo e si potrà procedere alla vendita del materiale legnoso solo dopo che l'Ente venditore avrà adottato regolare determinazione di approvazione degli atti.

#### **Articolo 32. Obbligo di denuncia da parte dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di denunciare all'Ente venditore tutti i danni arrecati al bosco da eventi naturali o da terzi: in caso di mancata denuncia il danno rilevato sarà comunque addebitato all'Aggiudicatario.

#### **Articolo 33. Sicurezza di cantiere**

Considerato che le attività svolte rientrano in quelle ad alto rischio l'aggiudicatario dovrà comunque adempiere in modo compiuto alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rimanendone a riguardo pienamente responsabile, esonerando l'Ente venditore da qualsiasi responsabilità.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di delimitare in sicurezza l'area di cantiere, ovvero evidenzi opportuna delimitazione della zona interessata al taglio mediante l'uso di nastro bianco/rosso, del tipo in uso nei cantieri, e l'apposizione di cartelli monitori, che evidenzino l'esistenza di pericolo o di un eventuale blocco di percorso, all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato pedonale o percorribile con mezzi a motore e non.

Durante le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale dovrà essere munito degli idonei dispositivi di protezione individuale.

Letto, approvato e sottoscritto a \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

l'Aggiudicatario

l'Ente venditore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Dichiarazione dell'Aggiudicatario di cui all'Art. 31:**

---

---

---

---

---

---

---

località, data

l'Aggiudicatario

---

---

## NOTE

(1) Nel caso dell'**idoneità forestale e tecnica** l'Ente venditore può richiedere informazioni in merito all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Comando Provinciale del Corpo Forestale o al Settore Agricoltura Ispettorato Agrario Ufficio Provinciale - Dipartimento Agricoltura Sport Turismo e Cultura della Regione Liguria, ove ha sede l'impresa concorrente, ovvero ad altro Ufficio forestale corrispondente per Regioni, Province o Stati membri dell'Unione Europea.  
Per l'**idoneità finanziaria** possono essere richieste informazioni attraverso i normali canali commerciali.

(2) La **fideiussione bancaria o assicurativa** dovrà essere a tempo indeterminato rilasciata da soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.59 n° 449 e ss.mm.ii., che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente venditore.

(3) **Regolamento al R.D.L. 30.12.23 n. 3267, approvato con R.D. 16.05.26 nr 1126**  
**Capo VI - Valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato per l'applicazione delle pene pecuniarie**

**Art. 41.** La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale (12) od alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma secondo dell'Art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e trasporto.

Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi nei mercati più prossimi alle zone boschive della Provincia.

Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potrà in nessun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.

**Art. 42.** Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte. Analogamente si procederà nel caso di distruzione di ceppaie nei boschi cedui.

**Art. 43.** Il Comitato (12), su proposta dell'Ispettorato forestale, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato, da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le, contravvenzioni accertate nella rispettiva Provincia.

Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta.

Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi di mercato.

**Art. 44.** Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più o in meno superiori al 25 per cento, il Comitato forestale (12) provvederà a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi.

Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono boschi vincolati.

**Art. 45.** Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante d'alto fusto o di polloni di ceduo.

Quando non siavi luogo a temere il totale deperimento delle piante, si calcherà il danno in una percentuale del valore delle piante stesse, determinato come all'Art. 41, la quale però in nessun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul più prossimo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglie, resina, fogliame secco e verde, strame, terriccio, ecc.

Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potrà in nessun caso essere calcolato in misura inferiore al prezzo che, sul più prossimo mercato di consumo, avrebbe la quantità di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante.

Detta quantità dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione, di pascolo abusivo partendo da un minimo variabile:

da kg. 10 a kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;

da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;

da kg. 1,5 a kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o caprino.